

VERBALE n° 4 - Collegio Docenti del 19/05/2025

VALUTAZIONE DEL PROFITTO E DEL COMPORTAMENTO - VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE dei percorsi PCTO e per l'Ed. CIVICA - CRITERI DI AMMISSIONE alla classe successiva e all'ESAME di STATO (Normativa: DPR 122/09, D.Lgs. 62/2017, O.M. 67/2025, Legge 150/2024)

Scrutinio finale (regole comuni a tutti gli indirizzi presenti in Istituto)

Il collegio dei docenti determina i criteri da seguire per lo svolgimento dello scrutinio finale. Il docente della disciplina propone il voto in base ad un giudizio motivato desunto dagli esiti di un congruo numero di prove effettuate durante il secondo periodo dell'anno scolastico e sulla base di una valutazione complessiva dell'impegno, interesse e partecipazione dimostrati nell'intero percorso formativo. La proposta di voto tiene altresì conto delle valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio nonché dell'esito delle verifiche relative ad eventuali iniziative di sostegno ed interventi di recupero precedentemente effettuati.

*Ai sensi del D.P.R. 122/09 (art. 4, comma 5) sono ammessi alla classe successiva (classi NON terminali) gli studenti che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento non inferiore ai sei decimi e una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina. Per gli studenti che in sede di scrutinio finale, presentino in una o più discipline valutazioni insufficienti, il consiglio di classe, sulla base di criteri preventivamente stabiliti, procede ad un valutazione della possibilità dell'alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate entro il termine dell'anno scolastico, mediante lo studio personale svolto autonomamente e attraverso la frequenza di appositi interventi di recupero organizzati nel periodo estivo (nelle discipline in cui sarà possibile organizzare tali corsi). In tale caso il consiglio di classe rinvia la formulazione del giudizio finale e provvede, sulla base degli specifici bisogni formativi, a predisporre le attività di recupero e a suggerire a tali allievi le forme di studio autonomo più idonee per un' efficace preparazione agli scrutini di Fine Agosto. Si procede invece al giudizio finale nei confronti degli studenti per i quali il consiglio di classe abbia espresso una valutazione positiva, anche a seguito degli interventi di recupero/potenziamento disciplinare seguiti durante l'anno scolastico, nonché nei confronti degli studenti che presentino insufficienze tali da comportare un immediato giudizio di non promozione. **La valutazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO), concorre ad integrare il voto delle discipline alle quali tali attività ed esperienze afferiscono e contribuisce all'assegnazione del voto di comportamento oltre a costituire elemento di arricchimento per il "curriculum dello studente".***

PROCEDURE DI VALUTAZIONE DEL PROFITTO DEGLI ALLIEVI (Normativa di riferimento: DPR 122/09, OM 92/07; DPR 87/88/89_2010, OM 257/2017).

*La valutazione è espressione dell'autonomia professionale propria della funzione docente (art.1 DPR n.122/09) ed elemento caratterizzante l'autonomia delle istituzioni scolastiche che fissano modalità e criteri di valutazione degli alunni (DPR n.275/99). **La valutazione si connota come fondamento di tutta l'opera didattico-educativa dell'Istituto in quanto ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli alunni.** Essa concorre, con la sua finalità, anche formativa, e attraverso l'individuazione delle potenzialità e carenze dell'alunno, ai processi di autovalutazione degli alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza, all'orientamento e al successo formativo. Ciascun alunno ha diritto a una valutazione trasparente e tempestiva e il voto, attribuito in sede di scrutinio finale o intermedio (primo periodo) deve essere espressione di sintesi valutativa. Deve, pertanto, fondarsi su una pluralità di prove di verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologiche didattiche adottate dai docenti.*

CORRISPONDENZA DOCIMOLOGICA TRA VOTO ASSEGNATO E GIUDIZIO ESPRESSO IN TERMINI DI CONOSCENZE, CAPACITA' E COMPETENZE

VOTO	GIUDIZIO	Conoscenza	Capacità/abilità	Competenze
1 -2	Assolutamente insufficiente	Nessuna o limitatissima	Non riesce ad applicare le minime conoscenze, anche se guidato, né a produrre elaborati molto semplici, né a risolvere problemi.	Non è in grado di comunicare efficacemente in modo scritto o orale, comprendere testi, utilizzare formule o procedure.
3	Totalmente insufficiente	Molto limitata	Non riesce a comprendere i contenuti, a produrre elaborati scritti o orali, a risolvere problemi.	Commette gravi errori che compromettono la comunicazione scritta e orale, la comprensione dei testi, l'utilizzazione di tecniche e procedure, l'analisi di fenomeni e dati.
4	Gravemente insufficiente	Frammentari a con gravi lacune	Trova notevoli difficoltà nel comprendere contenuti, produrre elaborati scritti o orali, a risolvere problemi.	Commette errori che compromettono la comunicazione scritta e orale, la comprensione dei testi, l'utilizzazione di tecniche e procedure, l'analisi di fenomeni e dati.
5	Insufficiente	Frammentaria e superficiale	Commette errori e complessivamente non è in grado di comprendere i contenuti, produrre elaborati scritti o orali, risolvere semplici problemi.	In misura limitata utilizza gli strumenti espressivi ed argomentativi, comprende i testi, utilizza tecniche e procedure.
6	Sufficiente	Nozionistica e non approfondita	Commettendo pochi errori è in grado di comprendere e rielaborare i contenuti, produrre elaborati scritti o orali, risolvere problemi, interpretare e classificare fenomeni e dati.	In maniera accettabile utilizza gli strumenti espressivi ed argomentativi, interpreta i testi, utilizza tecniche e procedure, analizza fenomeni e dati.
7	Discreto	Completa, ma non sempre approfondita	Senza commettere errori è in grado di comprendere e rielaborare i contenuti, produrre elaborati scritti o orali, risolvere problemi, interpretare e classificare fenomeni e dati.	In maniera corretta, utilizza gli strumenti espressivi ed argomentativi, interpreta i testi, utilizza tecniche e procedure, analizza fenomeni e dati.
8	Buono	Completa, puntuale e approfondita	È in grado, pur con qualche imprecisione di padroneggiare i contenuti, produrre testi scritti o orali anche complessi, risolvere problemi, comprendere dimostrazioni anche complesse, interpretare e classificare fenomeni e dati.	In maniera approfondita utilizza gli strumenti espressivi ed argomentativi, interpreta i testi, utilizza tecniche e procedure complesse, analizza fenomeni e dati.
9	Ottimo	Completa, dettagliata, coordinata	È in grado, senza imprecisioni, di padroneggiare i contenuti, produrre complessi testi scritti e orali, risolvere complessi problemi e dimostrazioni, interpretare e classificare complessi fenomeni e dati complessi.	In maniera autonoma e dettagliata utilizza gli strumenti espressivi ed argomentativi, interpreta i testi, utilizza tecniche e procedure complesse, analizza fenomeni e dati, stabilisce connessioni tra i saperi.
10	Eccellente	Completa, ampliata, personalizzata	Sa comprendere e rielaborare in modo personale testi linguistici, cogliendone le relazioni logiche. Sa produrre testi corretti e coerenti, risolvere problemi e dimostrazioni anche nuovi, sa comprendere fenomeni e dati anche nuovi e complessi.	In maniera creativa e originale, autonoma e molto approfondita, applicando le conoscenze acquisite anche in ambiti nuovi, utilizza gli strumenti espressivi ed argomentativi in modo valido e rigoroso, interpreta i testi, utilizza tecniche e procedure, analizza fenomeni e dati.

Particolari disposizioni per la valutazione degli alunni con bisogni educativi speciali

Per gli alunni DVA, DSA e BES è stato previsto l'uso degli strumenti compensativi e dispensativi riportati nei rispettivi PEI - PDP redatti per il corrente a.s.. La valutazione è effettuata in relazione alle seguenti modalità:

1. Per gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si procede alla valutazione sulla base del piano educativo individualizzato (PEI) aggiornato alla disposizioni legislative vigenti (Decreto 153/2023 e D.I. 182/2020);
2. Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, e per gli alunni con bisogni educativi speciali non certificati che siano stati destinatari di specifico PDP, la valutazione degli apprendimenti è coerente con il relativo piano didattico personalizzato.
3. Norme specifiche sono previste per lo svolgimento delle prove dell'Esame di Stato, per le quali si rimanda ad appositi documenti e normative (rif. sito WEB, sezione “*Didattica > Nuovo Esame di Stato*”)

LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO (Reg. Di Istituto - D.M. 5/2009, Art. 1)

1. La valutazione del comportamento degli alunni si propone di favorire l'acquisizione di una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza nell'adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell'esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare. Dette regole si ispirano ai principi di cui al DPR 249/98 e successive modificazioni.

2. La valutazione del comportamento **con voto inferiore a sei decimi in sede di scrutinio intermedio o finale** e' decisa dal consiglio di classe nei confronti dell'alunno cui sia stata precedentemente irrogata una sanzione disciplinare ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, e al quale si possa attribuire la responsabilità in comportamenti di particolare e oggettiva gravità (DPR 122/09, art. 7) così evidenziati:

a) previsti dai commi 9 e 9-bis dell'articolo 4 del DPR 249/98 e successive modificazioni;

b) che violino i doveri di cui ai commi 1,2,5 dell'art. 3 del DPR 249/98 e successive modificazioni.

Il voto di comportamento degli studenti, attribuito collegialmente dal Consiglio di classe in sede di scrutinio intermedio e finale, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi allo scrutinio finale, la non ammissione al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo di studi corrispondente (Legge 169/2008). Tale valutazione concorre inoltre in sede di scrutinio finale, alla determinazione del credito scolastico.

DPR 122/09, Art. 7 - Valutazione del comportamento

La valutazione non deve riferirsi ad un singolo episodio, ma scaturire da un giudizio complessivo di maturazione e di crescita civile e culturale dello studente, relativo all'intero anno scolastico. In particolare, tenuto conto della valenza formativa ed educativa cui deve rispondere l'attribuzione del voto sul comportamento, il consiglio di classe tiene in debita evidenza e considerazione i progressi e i miglioramenti realizzati dallo studente nel corso dell'anno. Si precisa che intemperanze particolarmente gravi, anche se episodiche, pur in presenza di un rendimento positivo, interferiscono negativamente sul voto di comportamento e che in ogni caso la presenza di note disciplinari costituisce un'aggravante ai fini dell'attribuzione del voto.

INDICATORI: La valutazione del comportamento tiene conto dei seguenti indicatori:

- impegno e partecipazione alle attività di carattere educativo e didattico organizzate dalla scuola;
- perseveranza e costanza nell'applicazione;
- rispetto dei docenti, dei compagni e del personale della scuola;
- puntualità nello svolgimento delle consegne, rispetto dei tempi scolastici;
- corretto uso e rispetto dei materiali, delle strutture scolastiche e delle disposizioni riguardo i comportamenti da osservare per la sicurezza;
- numero delle assenze, ritardi e/o uscite anticipate;
- progressivo miglioramento nel comportamento e nel profitto scolastico;
- correttezza di comportamento e grado di giudizio acquisito dal tutor aziendale nelle attività PCTO, stage in aziende del settore, eventuali tirocini formativi estivi;
- correttezza del comportamento durante uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione;
- correttezza di comportamento e grado di partecipazione dimostrata nei vari progetti PTOF, PNRR organizzati dall'Istituto.

DESCRIPTORI del VOTO di COMPORTAMENTO

Voto attribuito	Motivazione
10	Lo studente è molto impegnato nelle varie attività della classe, utilizza in modo responsabile il materiale della scuola, frequenta con regolarità le lezioni, è puntuale nelle consegne, è molto corretto nei rapporti con i docenti e i compagni, <i>partecipa attivamente e costruttivamente al lavoro didattico.</i>
9	Lo studente è molto impegnato nelle varie attività della classe, utilizza in modo responsabile il materiale della scuola, frequenta con regolarità le lezioni, è puntuale nelle consegne, è molto corretto nei rapporti con i docenti e con i compagni, <i>partecipa positivamente al dialogo educativo.</i>
8	Lo studente è globalmente impegnato nelle varie attività della classe, utilizza in modo responsabile il materiale della scuola, frequenta le lezioni con sostanziale regolarità, è abbastanza puntuale nelle consegne, è corretto con i docenti e i con compagni, <i>è interessato al dialogo educativo.</i>

7	Lo studente non è sempre impegnato nelle varie attività della classe, utilizza in modo poco corretto il materiale della scuola, frequenta le lezioni in modo non regolare, con frequenti ritardi. Non è puntuale nelle consegne, non è sempre corretto il rapporto con i docenti e con i compagni ed assume atteggiamenti che talvolta disturbano lo svolgimento delle lezioni con conseguenti ammonizioni verbali o note disciplinari scritte a cura dei docenti.
6	Lo studente non è impegnato nelle varie attività della classe, utilizza in modo non corretto il materiale della scuola, frequenta le lezioni in modo discontinuo, con frequenti ritardi, rispetta le consegne solo saltuariamente e assume un comportamento spesso scorretto nei confronti dei docenti e dei compagni in cui non si escludono eventuali atti di bullismo/cyberbullismo. Disturba lo svolgimento delle lezioni, manifesta indifferenza verso l'invito del docente ad assumere un comportamento adeguato. Ha subito numerose annotazioni disciplinari scritte a cura dei docenti e/o sanzioni di allontanamento dalle lezioni.
5	Lo studente non è affatto impegnato nelle varie attività della classe, utilizza il materiale della scuola in modo scorretto, frequenta le lezioni in modo irregolare con frequenti ritardi, non rispetta le consegne, il comportamento è scorretto nei confronti dei docenti e dei compagni, con l'eventuale aggravio di atti gravi di bullismo e/o cyberbullismo. Sono state inflitte all'allievo ammonizioni verbali e scritte con allontanamento dalla scuola cui inoltre si possano attribuire la responsabilità prevista dal DPR 122/09, art. 7, c. 2 (fatti di "particolare gravità" e/o reati penali)

N.B. La Legge 150/2024 ha introdotto modificazioni al D.Lgs. 62/2017. Nello specifico per quanto riguarda le classi QUINTE si precisa quanto segue (art. 13, comma 2/d):

- 1) Nel caso di valutazione del comportamento pari a sei decimi (scrutinio finale delle classi V), il consiglio di classe assegna un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale da trattare in sede di colloquio dell'esame conclusivo del secondo ciclo;
- 2) Nel caso di valutazione del comportamento inferiore a sei decimi, il consiglio di classe delibera la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del percorso di studi;

VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE DEI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO (PCTO)

VALUTAZIONE SUL VOTO DI COMPORTAMENTO e sulle SINGOLE DISCIPLINE:

La valutazione del comportamento (**Valutazione di processo**) è legata agli aspetti caratteriali e motivazionali dello studente. Tale valutazione, a conclusione dell'a.s. in sede di scrutinio finale, contribuisce a determinare il voto di comportamento tenendo conto di alcuni indicatori contenuti nella scheda di valutazione (*puntualità, rispetto delle regole, operosità e senso di responsabilità, capacità di lavorare in gruppo, atteggiamenti e comportamenti dello studente...*) e da quanto espresso in merito dal tutor/referente PCTO di classe. Per la valutazione degli apprendimenti (**Valutazione dei risultati**) ad integrazione del voto di profitto nelle varie discipline, i singoli docenti dei vari consigli di classe provvederanno a somministrare in itinere agli allievi delle proprie classi verifiche atte a valutare le competenze acquisite durante i percorsi PCTO in base alla preventiva programmazione disciplinare (*competenze di base, competenze di tipo tecnico/professionale, relazionali, organizzative e linguistiche, trasversali, verifica dei risultati conseguiti in apposite prove intermedie ecc.*) individuando le correlazioni tra i saperi ed il curriculum delle discipline e le esperienze acquisite nei percorsi PCTO. Alla valutazione degli apprendimenti potrà inoltre concorrere anche quanto indicato nell'apposita scheda di valutazione dal tutor esterno, nell'individuazione di specifici compiti e competenze acquisite dall'allievo nel percorso formativo.

Le evidenze inerenti la valutazione di tali percorsi sono in sintesi i seguenti:

- Acquisizioni di "voti in più" che si aggiungono alle valutazioni nelle singole discipline e che integrano il profitto dell'allievo attraverso apposite verifiche emerse dalla somministrazione in classe di moduli specifici previsti nella programmazione didattica e/o attraverso apposite verifiche scritte/orali e pratiche che evidenzino alcune conoscenze e competenze maturate nei percorsi di alternanza scuola-lavoro del triennio;
- I percorsi PCTO come "ulteriori elementi di giudizio" (in sede di scrutinio) che costituiscono evidenze di diversa origine di cui tenere conto nel giudizio complessivo sui livelli di apprendimento/profitto raggiunti dallo studente se sul comportamento, anche attraverso il giudizio espresso su tali attività dal tutor esterno;

- Percorsi PCTO come insieme di evidenze delle “competenze distintive” che confluiscono nell'E-portfolio e ne arricchiscono il CDV nell'ambito della conduzione del colloquio d'esame e del “curriculum dello studente” (classi V);
- Percorsi PCTO quali attività integrative al processo di orientamento formativo dello studente nell'ambito del triennio di studio, ai sensi del D.M. 328/2022 con gli aggiornamenti di cui al D.M. 231/2024;

VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA' connesse ALL'APPRENDIMENTO TRASVERSALE di Ed. Civica

(All. C, D.M. 35/2020 e Delibere Collegio Docenti del 20/05/2024 e del 28/10/2024
– Aggiornamenti di cui al D.M. 183/2024)

Il voto di educazione civica concorre all'ammissione alla classe successiva e/o all'esame di Stato e – con riferimento alle classi terze, quarte e quinte - all'attribuzione del credito scolastico. In sede di valutazione del comportamento dell'alunno da parte del Consiglio di classe, è possibile tener conto anche delle competenze conseguite nell'ambito di tale insegnamento trasversale. Per la valutazione delle attività di Educazione Civica, i docenti delle varie classi/indirizzi possono avvalersi di strumenti condivisi, quali rubriche e griglie di osservazione, che possono essere applicati anche ai percorsi interdisciplinari. Obiettivi irrinunciabili dell'educazione civica sono la costruzione del senso di legalità e lo sviluppo di un'etica della responsabilità, che si realizzano nel dovere di scegliere e agire in modo consapevole e che implicano l'impegno a elaborare idee e promuovere azioni finalizzate al miglioramento continuo del proprio contesto di vita. I traguardi per lo sviluppo delle competenze e gli obiettivi di apprendimento delineano risultati attesi in termini di competenze rispetto alle finalità e alle previsioni della Legge (Decreto n° 183/2024) e sono raggruppati tenendo a riferimento tre nuclei concettuali fondamentali: Costituzione, Sviluppo economico e sostenibilità, Cittadinanza Digitale. La legge prevede che all'insegnamento di Ed. Civica siano dedicate non meno di 33 ore per ciascun anno scolastico.

Competenze, Obiettivi di apprendimento e Criteri di valutazione

La valutazione deve essere coerente con le competenze, abilità e conoscenze indicate nel curriculum di Ed. Civica e affrontate durante l'attività didattica. **I traguardi per lo sviluppo delle competenze e gli obiettivi di apprendimento delineano i risultati attesi in termini di competenze rispetto alle finalità e alle previsioni della Legge e sono raggruppati tenendo a riferimento i tre nuclei concettuali: Costituzione, Sviluppo economico e sostenibilità, Cittadinanza digitale, come da allegato al D.M. 183/2024. Per il secondo ciclo, le competenze sono declinate in obiettivi di apprendimento che possono ulteriormente essere graduati dai consigli di classe per anno di corso e possono essere realizzati attraverso una didattica per moduli, unità di apprendimento, il curriculum specifico del corso e la sua progressione nelle diverse annualità.**

CRITERI DI VALUTAZIONE PER L'APPRENDIMENTO TRASVERSALE DELL'EDUCAZIONE CIVICA	
INDICATORI	DESCRIPTORI
<u>CONVIVENZA CIVILE</u>	Rispetto delle persone, degli ambienti e delle strutture; Messa in atto di modalità consapevoli di esercizio della convivenza civile.
<u>PARTECIPAZIONE</u>	Partecipazione attiva alla vita di classe e alle attività scolastiche.
<u>RESPONSABILITA'</u>	Assunzione dei propri doveri scolastici ed extrascolastici; Percezione di sé come persona in grado di intervenire sulla realtà apportando un proprio originale e positivo contributo; Responsabilità e autonomia nel portare a termine compiti e iniziative.
<u>RELAZIONALITA'</u>	Relazioni positive e serene con coetanei e con adulti(collaborazione/disponibilità); Condivisione sui valori della convivenza, della democrazia e della cittadinanza attraverso dialoghi costruttivi; Rispetto delle diversità.

DESCRITTORI DEI LIVELLI DI COMPETENZA e CORRISPONDENZA di VOTO

INDICATORI	INIZIALE (D) <u>VOTO 4-5</u>	BASE(C) <u>VOTO 6</u>	INTERMEDIO (B) <u>VOTO 7-8</u>	AVANZATO (A) <u>VOTO 9- 10</u>
1. Rubrica di processo (valuta la competenza agita in situazione)	Lo studente ha incontrato difficoltà nell'affrontare il compito di realtà ed è riuscito ad applicare le conoscenze e le abilità necessarie solo se aiutato dall'insegnante o da un pari.	Lo studente è riuscito a svolgere in autonomia le parti più semplici del compito di realtà, mostrando di possedere conoscenze ed abilità essenziali e di saper applicare regole e procedure fondamentali	Lo studente ha mostrato di saper agire in maniera competente per risolvere la situazione problema, dimostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità richieste	Lo studente ha saputo agire in modo esperto, consapevole e originale nello svolgimento del compito di realtà, mostrando una sicura padronanza nell'uso delle conoscenze e delle abilità richieste
2. Rubrica di prodotto (risultato dell'agire competente in termini di elaborato)	L'elaborato prodotto presenta varie imperfezioni, una struttura poco coerente e denota un basso livello di competenza da parte dell'alunno	L'elaborato prodotto risulta essere semplice, essenziale ed abbastanza corretto, perciò dimostra come l'alunno sia in grado di utilizzare le principali conoscenze e abilità richieste	L'elaborato prodotto risulta essere ben sviluppato ed in gran parte corretto, perciò dimostra come l'alunno abbia raggiunto un buon livello di padronanza della competenza richiesta	L'elaborato prodotto risulta essere significativo ed originale, corretto e ben strutturato, perciò dimostra un'ottima padronanza della competenza richiesta da parte dell'alunno
3. Rubrica di Consape.lezza metacognitiva (risultato della relazione individuale sull'UdA o della esposizione)	La relazione/esposizione mostra uno scarso livello di riflessione dell'alunno sulle attività svolte e sul proprio operato ed una ricostruzione/illustrazione approssimata ed imprecisa dei contenuti, delle fasi e degli obiettivi del percorso, con una proprietà di linguaggio da migliorare	La relazione/esposizione mostra un discreto livello di riflessione dell'alunno sulle attività svolte e sul proprio operato ed una ricostruzione semplice ed essenziale dei contenuti, delle fasi e degli obiettivi del percorso, con un uso basilare del linguaggio specifico	La relazione/esposizione denota una buona capacità di riflessione dell'alunno sulle attività svolte e sul proprio operato ed una ricostruzione precisa e abbastanza dettagliata dei contenuti, delle fasi e degli obiettivi del percorso, con un uso corretto del linguaggio specifico	La relazione ed esposizione denota un livello profondo di riflessione dell'alunno sulle attività svolte e sul proprio operato ed una ricostruzione completa, ragionata e approfondita delle fasi e degli obiettivi del percorso, con un uso costante e preciso del linguaggio specifico

Particolari disposizioni per l' Insegnamento di Ed. civica.

Nel caso in cui il voto di profitto in sede di scrutinio finale per l'insegnamento di Ed. Civica sia inferiore ai sei decimi (situazione da ritenersi eccezionale), opera – in analogia alle altre discipline – l'Istituto della “sospensione del giudizio” (art. 4, comma 6 del DPR 122/09). Dopo adeguato confronto e discussione, il Collegio Docenti in relazione al l'accertamento del recupero di eventuali carenze formative relative a tale insegnamento, delibera quanto segue:

“l'accertamento del recupero delle carenze formative relativo all'Ed. Civica è affidato, collegialmente, a tutti i docenti che hanno impartito l'insegnamento nella classe. La somministrazione delle prove per l'accertamento delle carenze sarà effettuata dai docenti la cui proposta di voto ha inciso maggiormente nella valutazione finale (se in numero non inferiore a due), eventualmente integrata dal docente referente per l'educazione civica”.

Regolamento per l'Attribuzione del credito scolastico **(D.P.R. 122/09, Legge 107/15, D.lgs 62/2017 come novellato dalla Legge 150/2024)**

La normativa vigente prevede che il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale delle classi del triennio, proceda, per ogni alunno, all'attribuzione del credito scolastico. Il credito scolastico è un punteggio (attribuibile nelle classi terza, quarta e quinta della scuola secondaria di secondo grado) che tiene in considerazione - oltre alla preparazione conseguita nelle varie discipline e nel comportamento attraverso la media (M) dei voti assegnati dal Consiglio di Classe in sede di scrutinio finale - anche dell'impegno, del grado di partecipazione al dialogo educativo, delle valutazioni ottenute nell'ambito dei percorsi di alternanza scuola- lavoro e di eventuali attività extra-curricolari. Il credito scolastico concorre a determinare il voto finale dell'Esame di Stato, sommandosi al punteggio delle prove scritte e del colloquio per un contributo massimo - a legislazione vigente (D.Lgs. 62/2017) fatto salve eventuali ed ulteriori disposizioni normative a riguardo - di 40 punti nel triennio.

La partecipazione ad attività extrascolastiche e/o extra- curricolari svolte in differenti ambiti o settori della società civile concorre alla determinazione del credito scolastico nell'ambito del range di variazione determinato dalla fascia di merito. In questo caso la validità dell'attività effettivamente svolta e l'attribuzione del relativo punteggio di credito , sono stabiliti dal Consiglio di Classe sulla base di indicazioni e parametri preventivamente individuati dal Collegio Docenti in relazione agli obiettivi formativi ed educativi propri degli indirizzi di studi e dei corsi interessati. Il riconoscimento delle attività in contesti non formali e informali, secondo le procedure indicate nel "Curriculum dello Studente" (Nota MIM n° 7557 del 22/02/2024), arricchisce il proprio percorso di studi al fine di mettere in evidenza le esperienze ritenute più significative.

Il credito da attribuire in relazione al profitto tiene quindi conto delle valutazioni emerse nello scrutinio finale e di altri elementi connessi con il comportamento, l'interesse, l'impegno e la partecipazione al dialogo educativo. Il punteggio di credito è determinato dalla media numerica (M) dei voti acquisita nelle singole discipline nello scrutinio finale delle classi del triennio, comprensiva della valutazione delle competenze, abilità e conoscenze acquisite in ambito extra- scolastico (e quindi anche in ambiti non formali ed informali). Il riconoscimento di eventuali attività extra-scolastiche non può in alcun modo comportare il cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla media M dei voti. Il valore di tali attività va piuttosto commisurato all'arricchimento personale e professionale dello studente conseguente al loro svolgimento, con annotazione sul "Curriculum dello studente".

Il credito scolastico (art. 15 - Dlgs 62/17, Legge 150/2024 e art. 11 della O.M. 67/2025)

Il credito scolastico è un punteggio attribuito dal Consiglio di Classe ad ogni studente delle classi terze, quarte e quinte, in base alla media (M) dei voti conseguiti nello scrutinio finale in relazione ad apposite tabelle ministeriali (Allegato A). Per il credito scolastico sono a disposizione 40 punti complessivi nell'arco di un triennio.

L'attribuzione del punteggio di credito all'interno della relativa banda di oscillazione avviene in ragione della media dei voti (M) tenendo conto dei VINCOLI imposti dalla Legge 150/2024:

- A) Il punteggio più alto nell'ambito della fascia di attribuzione del credito scolastico spettante sulla base della media dei voti riportata nello scrutinio finale può essere attribuito se il voto di comportamento assegnato è pari o superiore a nove decimi***

- B) Nel caso di voto di comportamento pari a 6, 7 ed 8 il credito scolastico attribuibile corrisponde al valore minimo della relativa fascia di attribuzione***

Tabella per l' attribuzione del credito scolastico (classi III, IV, V) – Allegato “A” D.lgs 62/17

<i>Media dei voti</i>	<i>Fasce di credito III ANNO</i>	<i>Fasce di credito IV ANNO</i>	<i>Fasce di credito V ANNO</i>
M < 6	-	-	7-8
M = 6	7-8	8-9	9-10
6 < M ≤ 7	8-9	9-10	10-11
7 < M ≤ 8	9-10	10-11	11-12
8 < M ≤ 9	10-11	11-12	13-14
9 < M ≤ 10	11-12	12-13	14-15

La TABELLA sopra riportata stabilisce, ai sensi del D.Lgs. 62/2017, la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dalle studentesse e dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico.

La tabella con i relativi punteggi si applica anche ai candidati esterni ammessi all'esame a seguito di esame preliminare e a coloro che hanno sostenuto esami di idoneità. Per i candidati esterni il credito scolastico è attribuito dalla commissione davanti alla quale sostengono l'esame preliminare sulla base della documentazione del curriculum scolastico e dei risultati delle prove preliminari.

N.B. In relazione a quanto previsto dalla Legge 107/15, la valutazione dei percorsi PCTO nello scrutinio finale del triennio di ogni indirizzo, contribuisce a determinare il voto di comportamento e ad integrare i voti di profitto conseguiti nelle singole discipline, secondo quanto previsto dai relativi criteri deliberati dal Collegio Docenti. In tal senso, tali percorsi contribuiscono alla determinazione numerica del credito scolastico.

I docenti di Religione Cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del Consiglio di Classe concernenti l'attribuzione del credito scolastico agli alunni che si avvalgono di tale insegnamento, esprimendosi in relazione all'interesse con il quale l'alunno ha seguito l'insegnamento e al profitto.

CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI CON GIUDIZIO SOSPESO NELLO SCRUTINIO DI GIUGNO

(Delibera del Collegio Docenti del 11/03/2025)

Premessa generale (valida per tutti i casi di allievi con sospensione del giudizio)

La valutazione è un processo che accompagna lo studente per l'intero percorso formativo, perseguendo l'obiettivo di contribuire a migliorare la qualità degli apprendimenti. I processi valutativi, correlati agli obiettivi indicati nel PTOF della singola istituzione scolastica, mirano a sviluppare nello studente una sempre maggiore responsabilizzazione rispetto ai traguardi prefissati e a garantire la qualità del percorso formativo in coerenza con gli obiettivi specifici previsti per ciascun anno dell'indirizzo seguito. Resta intesa l'autonomia del Consiglio di Classe nel valutare ogni singola situazione di ammissione/non ammissione alla classe successiva, ai sensi dell'art. 8, c. 3 della OM 92/07, tenendo conto dei seguenti aspetti:

- Grado di preparazione riscontrato nelle prove relative alle discipline oggetto di sospensione del giudizio con particolare riguardo al contributo emerso nel colloquio **quale elemento integrativo** degli esiti delle prove scritte;
- Valutazione annuale del processo di apprendimento dell'allievo, in relazione alla progressione del profitto rispetto ai livelli di partenza evidenziati nel primo periodo dell'anno scolastico;
- Situazione di partenza e situazione finale, accertate nelle varie fasi dell'intero percorso scolastico e nelle relative attività di recupero estivo e di studio autonomo. La sospensione del giudizio per tali allievi nello scrutinio finale è infatti valutata in **base alle possibilità dell'alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate mediante lo studio personale estivo svolto autonomamente e/o attraverso la frequenza di appositi interventi (ove possibile) di recupero organizzati dalla scuola** (OM 92/07, Art. 6, c. 3)
- Acquisizione degli obiettivi e dei concetti specifici di base della/e disciplina/e per la proficua prosecuzione degli studi nella classe successiva;

"Il consiglio di classe, alla luce delle verifiche effettuate, delibera l'integrazione dello scrutinio finale, espresso sulla base di una valutazione complessiva dello studente, che, in caso di esito positivo, comporta l'ammissione dello stesso alla frequenza della classe successiva. In tale caso, risolvendo la sospensione di giudizio, vengono pubblicati all'albo dell'istituto i voti riportati in tutte le discipline con l'indicazione "ammesso". In caso di esito negativo del giudizio finale, sulla base di una valutazione complessiva dello studente, il relativo risultato viene pubblicato all'albo dell'istituto con la sola indicazione "non ammesso". Nei confronti degli studenti per i quali sia stata espressa una valutazione positiva in sede di integrazione dello scrutinio finale al termine del terz'ultimo e penultimo anno di corso, il consiglio di classe procede altresì all'attribuzione del punteggio di credito scolastico"(O.M. 92/07, Art. 8).

Situazioni specifiche

1. Nel caso di sospensione del giudizio con una disciplina insufficiente

Se nella verifica per il recupero dei debiti viene assegnato un voto inferiore a 6 (sei) in una sola disciplina, l'alunno/a di norma NON sarà AMMESSO/A alla classe successiva. Tale eventuale non ammissione deve essere valutata per specifici casi e situazioni individuali all'interno del quadro globale di profitto e dopo un'attenta e completa valutazione complessiva delle prove di verifiche con particolare riguardo per il contributo dell'allievo emerso nel colloquio e degli elementi di valutazione citati nella premessa generale. In particolare il colloquio va inteso in senso formativo quale elemento integrativo rispetto alle prove scritte, in modo che l'allievo sia posto nelle condizioni di poter fornire eventuali contributi che emergessero in tale prova ritenuti significativi sia per una valutazione complessiva degli esiti di verifica sia in un'ottica di potenziale e proficua prosecuzione degli studi per l'anno successivo.

2. Nel caso di sospensione del giudizio con due discipline insufficienti:

Se nella verifica per il recupero viene assegnato un voto inferiore a 6 (sei) in entrambe le discipline, l'alunno/a NON sarà AMMESSO/A alla classe successiva, salvo la valutazione di specifici casi e motivate ed eccezionali situazioni individuali all'interno del quadro globale di profitto e dopo un'attenta e completa valutazione complessiva delle prove di verifiche con particolare riguardo per il contributo dell'allievo emerso nel colloquio e degli elementi di valutazione citati nella premessa generale. Nei casi in cui il recupero sia avvenuto per una sola disciplina, si fa riferimento al punto precedente.

3. Nel caso di sospensione del giudizio con tre discipline insufficienti

Se nella verifica per il recupero viene assegnato un voto inferiore a 6 (sei) in tutte le discipline l'alunno/a NON sarà AMMESSO/A alla classe successiva. Nei casi in cui il recupero sia avvenuto per una o due discipline, si fa riferimento ai punti precedenti.

Procedure di verbalizzazione (tale parte sarà inserita nel verbale degli scrutini degli allievi con sospensione del giudizio)

Il consiglio di classe procede ad analizzare gli esiti delle prove per l'accertamento del superamento delle carenze formative effettuate nei giorni _____ e riportate nei singoli verbali, prendendo atto delle proposte di voto esplicitate dalle Commissioni che hanno operato.

Assegna pertanto i voti definitivi nelle materie per le quali era sospeso il giudizio, che sono riportati nella seguente tabella:

Il Consiglio di Classe, sulla base dei criteri di non ammissione alla classe successiva per allievi con sospensione del giudizio deliberati dal collegio docenti del 11/03/2025, prende atto delle insufficienze risultanti dall'esame delle varie prove somministrate a tali studentesse/studenti per l'accertamento del recupero delle carenze formative nelle discipline con relativo voto assegnato, come da tabella sopra riportata. Nel caso di allievi DSA e/o con accertata disabilità, tali prove sono state costruite e svolte sulla base di quanto prescritto nel PDP/PEI.

A seguito dell'attenta analisi di tale valutazione, il Consiglio ritiene che le carenze formative registrate nello scrutinio di giugno, non siano state recuperate durante la pausa estiva. La preparazione nelle discipline riportate in tabella risulta infatti inadeguata e al di sotto dei livelli minimi previsti dalla programmazione didattico educativa, e tale da non consentire allo studente di affrontare proficuamente il prossimo anno scolastico nella classe successiva.

Pertanto il Consiglio di classe dopo aver attentamente analizzato i risultati delle prove di accertamento delle carenze formative, l'andamento dello studente durante l'anno scolastico prendendo in debita considerazione gli aspetti formativi, didattici, pedagogici e psicologici esprime il presente **giudizio di non ammissione alla classe successiva** ritenendo che tale provvedimento risulti pedagogicamente utile, opportuno e funzionale per garantire il futuro successo formativo dell'alunno/a.

GIUDIZIO DI NON AMMISSIONE DELLO STUDENTE _____

(da inserire e completare nel caso di non ammissione di allievi con sospensione del giudizio ed eliminare se tutti ammessi)

Documento approvato all'unanimità nella seduta del Collegio Docenti dell'11 Marzo 2025. Tale documento, nella parte riferita ai criteri (escludendo le parti riferite alla verbalizzazione), sarà allegato ai criteri di promozione e di sospensione del giudizio che saranno deliberati nella seduta del Collegio Docenti di Maggio e ne costituirà parte integrante,

Scrutinio finale: delibere inerenti i singoli indirizzi di studio presenti al M. CURIE

DELIBERA – Istituto Tecnico Tecnologico **CRITERI DI AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA** **(classi prime, seconde, terze, quarte)**

La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento ed il rendimento scolastico complessivo degli alunni in coerenza con il profilo culturale, formativo e professionale indicato dalla Linee Guida Ministeriali di cui al DPR 88/2010 e di quanto previsto dalla Legge 107/15 in termini di valutazione dei percorsi PCTO e dal D.M. 35/2020 e aggiornamenti DM 183/24 per la valutazione dell'Ed. Civica, in modo coerente con le indicazioni comuni per tutti gli indirizzi espresse dal presente documento. Il Collegio dei Docenti definisce modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, compreso quanto previsto sopra per la valutazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro. La valutazione del comportamento concorre alla determinazione dei crediti scolastici ed è espressa in decimi. Nello scrutinio finale il Consiglio di Classe sospende il giudizio degli alunni che non hanno conseguito la sufficienza in una o più discipline. Pertanto, il Consiglio di Classe procede alla:

1. **ammissione per merito alla classe successiva** degli studenti che conseguono una valutazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina ed un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e che abbiano frequentato almeno i tre quarti dell'orario annuale personalizzato, secondo la normativa vigente (salvo motivate e straordinarie deroghe);
2. **sospensione del giudizio** per gli studenti che non raggiungono la sufficienza in una o più discipline. Mediante lo studio autonomo estivo degli allievi integrati da eventuali interventi programmati dalla Scuola per il recupero delle carenze rilevate, il Consiglio di Classe, **in sede di integrazione dello scrutinio finale, previo accertamento da effettuarsi in apposita sessione di fine agosto** procede alla formulazione del giudizio finale che, in caso di esito positivo, comporta l'ammissione alla classe successiva e l'attribuzione del credito scolastico (classi del triennio). **Il numero delle discipline assegnate dal Consiglio di Classe oggetto di sospensione del giudizio è in ogni caso al massimo pari a tre.**

La sospensione del giudizio per il corso ITT viene approvata qualora il numero MASSIMO ed il grado di gravità delle insufficienze non superi:

ITT (biennio)	2 insufficienze gravi (4,3,2,1) + 1 insufficienza non grave (5) <u>Esaminato per casi specifici ogni altro elemento di valutazione,</u> <u>con 4 insufficienze non gravi (voto 5) non si è promossi.</u>
ITT (triennio)	1 insufficienza grave (4,3,2,1) + 2 insufficienze non gravi (5) <u>Esaminato per casi specifici ogni altro elemento di valutazione,</u> <u>con 4 insufficienze non gravi (voto 5) non si è promossi</u>

La valutazione del comportamento concorrerà, unitamente alla valutazione delle singole discipline, alla determinazione del credito scolastico e della valutazione complessiva dello studente. **La proposta e relativa delibera viene approvata all'unanimità dal corpo docenti del Tecnico. Per quanto riguarda l'ammissione all'Esame di Stato si fa riferimento a quanto descritto da apposite circolari interne ed ai documenti pubblicati nell'apposita sezione del sito WEB "Nuovo Esame di Stato".**

DELIBERA relativa al LICEO
CRITERI DI AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA (LICEO)
(classi prime, seconde, terze, quarte)

La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento ed il rendimento scolastico complessivo degli alunni in coerenza con il profilo culturale, formativo e professionale indicato dalla Linee Guida Ministeriali di cui al DPR 89/2010 e di quanto previsto dalla Legge 107/15 in termini di valutazione dei percorsi PCTO e dal D.M. 35/2020 con gli aggiornamenti di cui al DM 183/24 per la valutazione dell'Ed. Civica, in modo coerente con le indicazioni comuni per tutti gli indirizzi espresse dal presente documento. Il Collegio dei Docenti definisce modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, compreso quanto previsto sopra per la valutazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro. La valutazione del comportamento concorre alla determinazione dei crediti scolastici ed è espressa in decimi. Nello scrutinio finale il Consiglio di Classe sospende il giudizio degli alunni che non hanno conseguito la sufficienza in una o più discipline. Pertanto, il Consiglio di Classe procede alla:

1. **ammissione per merito alla classe successiva** degli studenti che conseguono una valutazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina ed un voto di comportamento non inferiore a sei e che abbiano frequentato almeno i tre quarti dell'orario annuale personalizzato, secondo la normativa vigente (salvo straordinarie e motivate deroghe);
2. **sospensione del giudizio** per gli studenti che non raggiungono la sufficienza in una o più discipline. Mediante lo studio autonomo estivo degli allievi integrati da eventuali interventi programmati dalla Scuola per il recupero delle carenze rilevate, il Consiglio di Classe, **in sede di integrazione dello scrutinio finale, previo accertamento da effettuarsi in apposita sessione di fine agosto**, procede alla formulazione del giudizio finale che, in caso di esito positivo, comporta l'ammissione alla classe successiva e l'attribuzione del credito scolastico (classi terze, quarte e quinte). **Il numero delle discipline assegnate dal Consiglio di Classe oggetto di sospensione del giudizio è in ogni caso al massimo pari a tre.**

La sospensione del giudizio per il corso LICEO SCIENTIFICO (Ordinamento e Scienze Applicate) viene approvata qualora il numero MASSIMO ed il grado di gravità delle insufficienze non superi:

- **Le 3 insufficienze complessive, di cui UNA grave (4,3,2,1) e DUE non gravi (5)** tenuto anche conto, in un'attenta valutazione dei singoli casi e specificità, della pregressa carriera scolastica delle studentesse/studenti riguardante le relative carenze già riscontrate soprattutto nelle discipline caratterizzanti l'indirizzo di studi. L'eventuale condizione di profitto riscontrata nello scrutinio di **DUE insufficienze gravi** rientra nei limiti per la sospensione del giudizio, assimilando una "valutazione grave" a "due non gravi". Esaminato per casi specifici ogni altro elemento di valutazione, con due insufficienze gravi ed almeno una insufficienza non grave non si è promossi alla classe successiva.

La valutazione del comportamento concorrerà, unitamente alla valutazione delle singole discipline, alla determinazione del credito scolastico e della valutazione complessiva dello studente. **La proposta e relativa delibera viene approvata all'unanimità dal corpo docenti del Liceo (ordinamento e Scienze Applicate).** Per quanto riguarda **l'ammissione all'Esame di Stato** si fa riferimento a quanto descritto da apposite circolari interne ed ai documenti pubblicati nell'apposita sezione del sito WEB "Nuovo Esame di Stato".

DELIBERA relativa al corso Professionale
CRITERI DI AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA (IP13)
(classi prime, seconde, terze, quarte)

La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento ed il rendimento scolastico complessivo degli alunni in coerenza con il profilo culturale, formativo e professionale indicato dalla riforma degli indirizzi professionali di cui al D.Lgs. 61/2017 e di quanto previsto dalla Legge 107/15 in termini di valutazione dei percorsi PCTO e dal D.M. 35/2020 con gli aggiornamenti di cui al DM 231/24 per la valutazione dell'Ed. Civica, in modo coerente con le indicazioni comuni per tutti gli indirizzi espresse dal presente documento. Il Collegio dei Docenti definisce modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, compreso quanto previsto sopra per la valutazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro. La valutazione del comportamento concorre alla determinazione dei crediti scolastici ed è espressa in decimi. Nello scrutinio finale il Consiglio di Classe sospende il giudizio degli alunni che non hanno conseguito la sufficienza in una o più discipline tenendo conto, in relazione all'indirizzo Professionale (ai sensi del D. Lgs. 61/2017), della valutazione intermedia degli apprendimenti del biennio (Nota M.I. n° 11981 del 04/06/2019). Pertanto, il Consiglio di Classe procede alla:

1. **ammissione per merito alla classe successiva** degli studenti che conseguono una valutazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina ed un voto di comportamento non inferiore a sei e che abbiano frequentato almeno i tre quarti dell'orario annuale personalizzato, secondo la normativa vigente (salvo straordinarie e motivate deroghe);
2. **sospensione del giudizio (per le sole classi II, III e IV):** per gli studenti che non raggiungono la sufficienza in una o più discipline. Mediante lo studio autonomo estivo degli allievi integrati da eventuali interventi programmati dalla Scuola per il recupero delle carenze rilevate, il Consiglio di Classe, **in sede di integrazione dello scrutinio finale, previo accertamento da effettuarsi in una sessione specifica di fine Agosto**, procede alla formulazione del giudizio finale che, in caso di esito positivo, comporta l'ammissione alla classe successiva e l'attribuzione del credito scolastico (classi terze, quarte e quinte). **Il numero delle discipline assegnate dal Consiglio di Classe oggetto di sospensione del giudizio è in ogni caso al massimo pari a tre.**

L'ammissione, la NON ammissione o la sospensione del giudizio per il corso IP viene precisata tenendo conto delle seguenti condizioni, in ragione dell'applicazione nelle classi PRIME della Riforma di cui al D.Lgs. 61/2017:

A) SCRUTINIO FINALE DELLE CLASSI PRIME

Il Consiglio di classe, considerati i voti proposti dai Docenti desunti da un congruo numero di verifiche e sulla base di una valutazione complessiva del comportamento, dell'interesse e della partecipazione al dialogo educativo dimostrati nell'intero percorso formativo e degli elementi globali di valutazione sopra esposti, delibera i seguenti possibili esiti in riferimento alla Nota MIUR n° 11981 del 4 Giugno 2019:

1. **AMMESSO** senza necessità di adeguamenti al P.F.I.: valutazione positiva in tutte le discipline di insegnamento, ha maturato le competenze previste e il P.F.I. non necessita di adeguamenti. In tali ipotesi lo studente è ammesso alla classe seconda e il P.F.I. è confermato.
2. **AMMESSO:** lo studente ha riportato valutazione positiva in tutte le discipline, ha maturato le competenze previste, ma il P.F.I. necessita di adeguamenti (ad esempio, in previsione di un cambio di indirizzo, della volontà di attuare un passaggio o di conseguire anche la qualifica IeFP maturando crediti con lo strumento della personalizzazione, ecc.). In tal caso lo studente è ammesso alla classe successiva e il P.F.I. potrà essere modificato anche all'inizio dell'anno scolastico successivo
3. **AMMESSO CON REVISIONE DEL P.F.I. :** lo studente ha riportato una valutazione negativa in una o più discipline e/o non ha maturato tutte le competenze previste. In tal caso il Consiglio di classe delibera che lo studente è ammesso con revisione del P.F.I. alla classe successiva, prevedendo una o più attività finalizzate al proficuo proseguimento della carriera scolastica, fra cui:

a. partecipazione nell'anno scolastico successivo ad attività didattiche mirate al recupero delle carenze riscontrate (es. frequenza di attività didattiche nelle classi del primo anno e/o in gruppi omogenei);

b. partecipazione agli interventi didattici programmati ordinariamente dalla scuola durante i mesi estivi per il recupero delle carenze rilevate.

Ove ne ricorrano le condizioni, il Consiglio di classe potrà adottare i necessari ed ulteriori adattamenti al P.F.I.

4. NON AMMESSO ALL'ANNUALITA' SUCCESSIVA. In questa situazione, lo studente ha riportato un quadro con numerose valutazioni negative e deficit nelle competenze attese tali da non poter ipotizzare il pieno raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al termine del secondo anno, neanche a seguito della revisione del P.F.I. e/o di un miglioramento dell'impegno, della motivazione e dell'efficacia del processo di apprendimento. Il P.F.I. è rimodulato, prorogandolo di un anno, anche attraverso ipotesi di riorientamento scolastico.

B) SCRUTINIO FINALE DELLE CLASSI SUCCESSIVE ALLA PRIMA.

Vengono **AMMESSI ALLA CLASSE SUCCESSIVA per pienezza di merito gli allievi** che evidenziano nello scrutinio finale una valutazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina, la frequenza di almeno i tre quarti dell'orario annuale personalizzato ed un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. In tali casi il P.F.I. dell'allievo è confermato e non necessita di adeguamenti;

Allievi con Sospensione del Giudizio (D.M. 80 del 03/11/2007 e O.M. 92/2007, art. 6)

In tali casi, l'allievo/a ha riportato una valutazione negativa in una o più discipline e/o non ha maturato tutte le competenze previste dalle relative U.d.A.

Il Consiglio di classe - sulla base dei criteri preventivamente stabiliti - procede ad una valutazione della possibilità dell'allievo di raggiungere le competenze previste dalle UdA e gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate entro il termine dell'anno scolastico (mediante lo studio personale svolto autonomamente e attraverso la frequenza di eventuali corsi di recupero estivi promossi dall'Istituto) e possa quindi seguire proficuamente il programma di studi dell'anno scolastico successivo. **Il massimo numero di discipline oggetto della sospensione del giudizio (e conseguenti prove di verifica di Settembre), allo scopo di consentire agli allievi una congrua ed adeguata preparazione, è stabilito per tutti gli indirizzi in numero massimo pari a tre.**

La sospensione del giudizio per il corso IP, tenendo conto delle specificità sopra descritte per le classi PRIME, viene approvata qualora il numero MASSIMO ed il grado di gravità delle insufficienze non superi:

IP (CLASSI SECONDE)	2 insufficienze gravi (4,3,2,1) + 1 insufficienza non gravi (5) <u>Esaminato per casi specifici ogni altro elemento di valutazione,</u> <u>con 4 insufficienze non gravi (voto 5) non si è promossi.</u>
IP (TRIENNIO)	1 insufficienza grave (4,3,2,1) + 2 insufficienze non gravi (5) <u>Esaminato per casi specifici ogni altro elemento di valutazione,</u> <u>con 4 insufficienze non gravi (voto 5) non si è promossi.</u>

ALLIEVI NON PROMOSSI ALLA CLASSE SUCCESSIVA

Tali allievi hanno evidenziato nel corso dell'anno scolastico impegno assai modesto e discontinuo, scarso interesse verso gli argomenti di studio, partecipazione non attiva al dialogo educativo, frequenza irregolare e diffuse valutazioni insufficienti e/o gravemente insufficienti in un numero elevato di discipline tali da costituire un serio impedimento per la prosecuzione degli studi. Il numero delle discipline con esito negativo ed il conseguente deficit nelle competenze attese, pregiudicano il pieno raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al termine del secondo anno, neanche a seguito degli adattamenti del P.F.I. e/o di un miglioramento dell'impegno, della motivazione e dell'efficacia del processo di apprendimento. In tali casi lo studente non è ammesso alla classe successiva ed il P.F.I. è rimodulato (prorogandolo di un anno).

La valutazione del comportamento concorrerà, unitamente alla valutazione delle singole discipline, alla determinazione del credito scolastico e della valutazione complessiva dello studente. **La proposta e relativa delibera viene approvata all'unanimità dal corpo docenti dell'indirizzo professionale. Per quanto riguarda l' ammissione all' Esame di Stato si fa riferimento a quanto descritto da apposite circolari i n t e r n e ed ai documenti pubblicati nell'apposita sezione del sito WEB "Nuovo Esame di Stato"**

(Documento presentato, discusso ed approvato all'unanimità nella seduta del Collegio Docenti del 19 Maggio 2025)